

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)**(Causa T-620/16)**

(2016/C 402/60)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Milchior, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Idealogistic» — Domanda di registrazione n. 12 318 234

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 giugno 2016 nel procedimento R 1435/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione impugnata;
- in subordine, riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha erroneamente confermato la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione del marchio 012318234 per i servizi «consigli nell'ambito della logistica, quali scelta di itinerari, stabilimento di magazzini e scelta di mezzi di trasporto»;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej/ECHA.**(Causa T-625/16)**

(2016/C 402/61)

*Lingua processuale: il polacco***Parti**

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)